

**TITOLO CONVENZIONE TRA ACCREDIA E LO SCHEME OWNER**

**SIGLA CO-04-DC**

**REVISIONE 04**

**DATA 06-07-2021**

**REDAZIONE**

**ASSISTENTE RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE**

**APPROVAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE**

**IL PRESIDENTE**

**ENTRATA IN VIGORE**

**06-07-2021**

# CONVENZIONE

## TRA

**ACCREDIA** – L'Ente Italiano di Accreditamento – Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009, - in persona del suo Presidente, ....., con sede legale in Roma (00161), Via G. Saliceto 7/9,

C.F./P.IVA: 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")

**- da una parte -**

e

**il/l- Proprietario/a dello Schema (Scheme Owner)** - nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, indicato/a come: "**PROPONENTE**")

**- dall' altra parte -**

(**ACCREDIA** e **PROPONENTE** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

## PREMESSO CHE

- a) ACCREDIA è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16-07-2009;
- b) ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di Accreditamento per i nuovi schemi di certificazione;
- c) la scelta di ACCREDIA come unico fornitore è stata effettuata visto il Decreto del 22.12.2009, art.2, ove si prevede che: "ai sensi dell'art.4, comma 2 della Legge n.99 del 23.07.2009 (n.d.r.), ACCREDIA Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato... è designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento" e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 163/2006, considerata l'esclusività in Italia del servizio richiesto;
- d) ACCREDIA è firmatario, per questi ambiti, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
  - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
  - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
  - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).
- e) la verifica di conformità dei nuovi schemi di valutazione della conformità ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni ACCREDIA viene effettuata con le modalità previste dal Regolamento Generale RG-19, dalla Procedura PG-13-01 e dal Tariffario TA-00, pubblicati sul sito internet [www.accredia.it](http://www.accredia.it) e applicabili nelle versioni vigenti;
- f) l'accettazione di uno schema di valutazione della conformità costituisce attestazione di competenza tecnica e gestionale di chi propone gli schemi da certificare e non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle prestazioni professionali del PROPONENTE;

- g) ACCREDIA con questa valutazione non acquisisce il ruolo di proprietario dello schema, che rimane il soggetto proponente. In capo al soggetto proponente rimane ogni responsabilità sulla robustezza e sull'utilità dei requisiti tecnici dello schema di valutazione della conformità, nonché sulla legalità, efficacia, validazione, adeguatezza e rappresentazione dei bisogni delle parti interessate. ACCREDIA non potrà mai essere ritenuta responsabile per eventuali danni o altri effetti negativi prodotti dallo schema valutato;
- h) l'accettazione di nuovi schemi di valutazione della conformità è volontaria, ed aperta a qualsiasi PROPONENTE, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA contenute nel Regolamento Generale RG-19 e nella Procedura Operativa PG-13-01;
- i) il PROPONENTE ha richiesto ad ACCREDIA la valutazione di un nuovo Schema di valutazione della conformità;
- j) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nel Regolamento Generale RG-19 e nella Procedura Operativa PG-13-01, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende riconoscere il PROPONENTE per lo/gli schema/i di valutazione riportato/i nella Domanda di Accettazione presentata (DR-02 o DR-04);
- k) ACCREDIA e il PROPONENTE, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra ACCREDIA e PROPONENTE

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **EFFICACIA DEI DOCUMENTI E DELLE PREMESSE DI ACCREDITAMENTO**

Le premesse e i documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della seguente Convenzione.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO**

2.1. Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al PROPONENTE l'accettazione per lo/gli schema/i di valutazione della conformità denominato \_\_\_\_\_ riportato/i nella Domanda di Accettazione presentate (DR-02 o DR-04).

2.2. Il PROPONENTE, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto del Regolamento Generale RG-19, della Procedura PG-13-01 e del Tariffario TA-00, pubblicati sul sito internet [www.accredia.it](http://www.accredia.it) e applicabili nelle versioni vigenti.

## ART. 3

### OBBLIGAZIONI A CARICO DI ACCREDIA

3.1. ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità dello schema di valutazione della conformità denominato \_\_\_\_\_ ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento RG-19, autorizza il PROPONENTE a citare tale accettazione nella propria documentazione, salvo il fatto di non poter utilizzare il marchio ACCREDIA, in quanto ciò è consentito solo ai soggetti accreditati.

3.2. ACCREDIA si obbliga a pubblicare sul sito internet [www.accredia.it](http://www.accredia.it), l'informazione relativa all'avvio delle attività di accreditamento in relazione al nuovo schema di valutazione della conformità denominato \_\_\_\_\_.

3.3. ACCREDIA si obbliga a comunicare al PROPONENTE, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica del Regolamento Generale RG-19 e della Procedura PG-13-01.

3.4. ACCREDIA effettua una valutazione degli aggiornamenti/modifiche apportate dal proponente allo schema di valutazione della conformità denominato \_\_\_\_\_ e decide eventuali azioni conseguenti, che provvederà a comunicare tempestivamente al proponente, il quale potrà esercitare il diritto previsto all'art. 5 di recedere dalla presente Convenzione.

## ART. 4

### OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PROPONENTE

4.1. Il PROPONENTE si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporrà al Regolamento Generale RG-19 e alla Procedura PG-13-01 che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.3 e si obbliga ad accettare ed uniformarsi a tali modifiche, salvo che non decida di esercitare il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.

4.2. Il PROPONENTE si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi per lo schema di valutazione della conformità riconosciuto denominato \_\_\_\_\_, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nel Regolamento Generale RG-19.

4.3. Il PROPONENTE si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché ACCREDIA, tramite i suoi collaboratori possa esaminare tutti i documenti e quant'altro sia necessario per ulteriori ed eventuali verifiche delle dichiarazioni riportate nella Domanda di Accettazione presentata (DR-02 o DR-04).

4.4. Il PROPONENTE si assume la responsabilità delle dichiarazioni fornite e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per dichiarazioni presenti nella Domanda di Accettazione presentata (DR-02 o DR-04) che risultino false, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa di non veridicità imputabili al PROPONENTE stesso in virtù della presente Convenzione.

4.5. Il PROPONENTE si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o tale da portare discredito per ACCREDIA.

4.6. Il PROPONENTE si impegna a comunicare ad ACCREDIA qualsiasi aggiornamento/modifica apportata allo schema di valutazione conformità denominato \_\_\_\_\_, come previsto al § 4 del Regolamento Generale RG-19, ovvero si impegna ad accettare una valutazione preliminare delle modifiche apportate allo schema da parte di ACCREDIA che deciderà se sarà possibile mantenere la validità dello schema di valutazione della conformità, oppure se sarà necessario effettuare un esame di dettaglio, a titolo oneroso, prima di confermare la validità dello schema.

4.7. Il PROPONENTE si impegna ad accettare il fatto che nel caso ometta di segnalare ad ACCREDIA la modifica dello schema di valutazione della conformità denominato \_\_\_\_\_, lo stesso potrà essere ritenuto non appropriato e gli accreditamenti relativi sospesi.

## **ART. 5**

### **RECESSO**

5.1. Il PROPONENTE può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica (email o a mezzo PEC se prevista) da inviare ad ACCREDIA.

5.2. Il PROPONENTE in caso di recesso ha l'obbligo di informare i richiedenti adottatori dello schema di valutazione della conformità denominato \_\_\_\_\_, con i quali è in contatto, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

5.3. A garanzia dei richiedenti l'attività di accreditamento per schema del PROPONENTE, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

## **ART. 6**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione avrà una durata illimitata, salvo decadere nel caso in cui il PROPONENTE decida la rinuncia della proprietà dello schema di valutazione della conformità o di esercitare il diritto al recesso di cui all'art.5.

## **ART. 7**

### **CORRISPETTIVI**

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal PROPONENTE sono determinati in base al Tariffario ACCREDIA (TA-00) vigente. In caso di variazione delle Tariffe, ancorché vi sia un preventivo approvato, i servizi verranno fatturati alle Tariffe vigenti al momento della prestazione eseguita. Nel periodo di preavviso, al PROPONENTE che si avvale della facoltà di rinuncia, vengono praticate le Tariffe anteriori alla variazione, per le sole attività svolte fino al momento della rinuncia. Il PROPONENTE ha il diritto di rinunciare all'accettazione dello schema entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di modifica del Tariffario.

## **ART. 8**

### **REGIME FISCALE**

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sconterà l'imposta fissa.

## **ART. 9**

### **FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da UNIONCAMERE, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espresa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

## **ART. 10**

### **CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE**

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la sede del PROPONENTE, completa dei Documenti aggiornati.

## **ART. 11**

### **DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE**

11.1. Il PROPONENTE, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nel Regolamento Generale RG-19, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad essi facenti capo.

11.2. Il PROPONENTE dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nel Regolamento Generale RG-19.

11.3. Il PROPONENTE dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutte le dichiarazioni e i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA per ottenere l'accettazione dello schema in questione, corrispondono a verità.

## **ART. 12**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

12.1. L'inadempimento da parte del PROPONENTE anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del PROPONENTE, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.

12.2. Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento da parte del PROPONENTE delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 180 giorni dalla comunicazione inviata da ACCREDIA;
- b) quando ACCREDIA venga a conoscenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa.

12.3. A garanzia dei richiedenti della certificazione per lo schema sviluppato dal PROPONENTE, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

## **ART. 13**

### **CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

13.1. Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2. Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.

13.3. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi dell'art. 13.1, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.4. Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
- b) ogni comunicazione resasi assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
- c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

13.5. Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

## **ART. 14**

### **COMUNICAZIONI**

14.1. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, email, PEC, o con ogni altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione e si intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:

- a) quanto ad ACCREDIA, presso la sede del Dipartimento Certificazione e Ispezione di Via Tonale 26, 20125 Milano);
  - b) quanto al PROPONENTE, presso la sua sede legale.
- 

14.2. Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il PROPONENTE, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbono essere inviate.

## **ART. 15**

### **ELEZIONE DI DOMICILIO**

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede. Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il PROPONENTE del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o posta certificata.

## **ART. 16**

### **TOLLERANZA**

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.



## ART. 17

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR).

Concessione dell'Accettazione dello schema:

del \_\_\_\_\_

**DATA**

**TITOLO NOME E COGNOME**  
**PRESIDENTE ACCREDIA**

\_\_\_\_\_  
gg/mm/aaaa

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., ACCREDIA dichiara di accettare specificatamente per iscritto i seguenti articoli: 2. Oggetto; 3. Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 5. Recesso; 7. Corrispettivi; 9. Foro Competente; 12. Clausola risolutiva espressa; 13. Clausola di riservatezza.

**DATA**

**TITOLO NOME E COGNOME**  
**PRESIDENTE ACCREDIA**

\_\_\_\_\_  
gg/mm/aaaa

\_\_\_\_\_